

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NON RICONOSCIUTA (APS)

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "**ASSOCIAZIONE AL MANARA GENOVA APS**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede in via Piacenza, 128b/5 nel Comune di GENOVA (GE) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale, se effettuata all'interno del medesimo comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Formazione ed educazione dei bambini attraverso l'organizzazione di doposcuola, corsi di recupero, laboratori creativi ed educativi per prevenire la dispersione scolastica;
- Supporto alla genitorialità e ai minori attraverso l'attività di consulenza per famiglie e interventi di inclusione sociale per contrastare il disagio e il bullismo, coordinando e rafforzando i rapporti tra le diverse associazioni dell'infanzia e degli enti pubblici e privati;
- Promuovere delle attività e dei progetti per la formazione e d'informazioni ai minori e ai giovani per rispettare le leggi, conoscere la storia culturale, artistica, demografica, politica, sociale, monumentale, geografica e le tradizioni italiane;
- Insegnamento della lingua araba e degli elementi fondamentali di base della

cultura dei paesi di origine per i bambini da genitori stranieri nati e cresciuti in Italia;

- Attivare iniziative, eventi, corsi e seminari di interesse culturale, sociale tesi a favorire l'educazione e la formazione umana dei minori e dei giovani ai valori universali, al rispetto dei diritti umani basilari, alla cura e alla tutela dell'ambiente e della pace civile;
- Promuovere tra i giovani e realizzare insieme a loro iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, assistenza e formazione nell'ambito dell'alcolismo, della tossicodipendenza e delle malattie sessualmente trasmissibili, dell'azzardo, l'uso responsabile delle nuove tecnologie e dei social media.

Le principali attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera da a) a z) del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione del bilancio.

Per consentire maggiori entrate per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà, in via non prevalente, svolgere attività commerciale, di servizio e di somministrazione.

L'associazione destinerà il ricavato per la realizzazione degli scopi sociali primari. Tali eventuali attività commerciali saranno contabilmente tenute separate dalle altre forme di contribuzione e finanziamento.

ART. 3

(Ammissione degli associati)

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il numero degli associati è illimitato e non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

In ogni caso, il numero di altri enti del terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Chi intende aderire all'associazione come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta contenente quanto segue:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo Amministrativo delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei

bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Il mancato rispetto di questo adempimento può essere causa di esclusione dall'associazione se l'Assemblea lo ritiene opportuno.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

ART. 6

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (se richiesto);

- Revisore legale dei conti (se richiesto).

ART. 7 **(Assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.8 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9 **(Validità dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare per delega fino a un numero massimo di tre degli aventi diritto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a spese dell'associazione.

ART. 10
(Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo Amministrativo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eeguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo Amministrativo dura in carica fino a tre anni ed è formato da un numero di 7 componenti nominati per la prima volta all'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea, i quali possono essere rieleggibili.

La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo Amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I componenti dell'Organo Amministrativo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo, e successivamente dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo Amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo Amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 12
(Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

ART. 13
(Revisore legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 14

(Libri sociali)

l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di altri eventuali organi sociali, tenuti a cura degli stessi organi.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dall'associazione facendo richiesta all'Organo Amministrativo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associazione.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle seguenti fonti:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e lasciti;
- Beni mobili ed immobili;
- Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c.1 del Codice del Terzo Settore e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Dipendenti e collaboratori)

L'associazione in caso di provata necessità organizzativa o di espansione potrà assumere dipendenti e collaboratori nonché lavoratori autonomi nei limiti consentiti dalla propria capacità finanziaria ed economica.

Le modalità di nomina e la pianta organizzativa, le attribuzioni, le mansioni e le retribuzioni del personale sono fissati dall'Organo Amministrativo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e agli albi di categoria.

L'assunzione viene deliberata dall'Organo Amministrativo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare il 50% del numero dei volontari o il 5% del numero degli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del Patrimonio)

In caso di scioglimento dell'associazione – deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del presente Statuto – il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dalle norme del

Codice Civile.



Letto firmato e sottoscritto.

Sig.ra EL MAJDOUB WIAME

Sig. BENALLAL ES-SAID

Sig.ra LAADDARI MERYEME

Sig. HAMDACH MOHAMED

Sig.ra KAOUTI LATIFA

Sig. ABID MORAD

Sig.ra CHAIRI TOURIA

W. Majdoub

B. Benallal

M. Laaddari

M. Hmdach

K. Kaouti

A. Abid

T. Chairi

24/08/2026, GENOVA (GE)



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Registrazione n. 3/9/26
Col pagamento F23/F24 di Euro 947/3

3

IL FUNZIONARIO
Stefano MASNEI